

ALLEGATO "A" STATUTO

TITOLO 1) - COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 - E' costituita un'Associazione interprovinciale Artigiani denominata "CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA –ASCOLI PICENO- FERMO" con sede in Macerata, che nel prosieguo, per brevità , verrà chiamata "Associazione". La sua durata è fissata sino al 31 dicembre 2100, salvo proroga o anticipato scioglimento da deliberarsi, nei modi e termini statutari, dal Consiglio Direttivo. Essa aderisce alla Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato, denominata "Confartigianato Imprese" ed alla Federazione Regionale "Confartigianato Imprese Marche".

ART. 2 - L'Associazione è un'organizzazione sindacale, autonoma ed apartitica. Essa è l'espressione unitaria della rappresentanza, nei e dei rispettivi territori, delle imprese artigiane, del lavoro autonomo, delle piccole e medie imprese così come definite ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano e dell'Unione Europea, aderenti all'Associazione. Essa può associare anche imprese agricole, del commercio, del terziario, del turismo e dei servizi, nonché, operatori del lavoro atipico e para-subordinato, della cooperazione, dei consorzi, e le aggregazioni di imprese in ATI e/o reti di impresa e le organizzazioni no profit compresa l'ANAP territoriale. L'Associazione non ha fini di lucro e si propone la tutela degli interessi economici e sindacali degli associati, promuovendone lo sviluppo anche attraverso l'organizzazione degli stessi per mestiere, gruppi di mestiere, per Comune o per gruppi di Comuni di appartenenza, attivando ogni iniziativa utile al loro progresso sociale, economico e culturale, con giurisdizione coincidente col territorio delle provincie di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo.

A mero titolo esemplificativo l'Associazione si propone quali scopi primari:

- a) di rappresentare e tutelare gli interessi degli associati per la soluzione dei loro problemi economici, sindacali, finanziari, tecnici ed aziendali in genere;
- b) di collaborare con società, enti ed associazioni, anche attraverso la firma di specifici protocolli di intesa, per favorire lo sviluppo degli associati ed aumentarne il peso rappresentativo nei luoghi deputati;
- c) di attuare programmi di formazione professionale e manageriale, libera e finanziata, in tutti i comparti e settori dell'economia, compresa la formazione nel comparto del trasporto di merci e della logistica;
- d) di adoperarsi con ogni mezzo per favorire il consolidamento, lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese associate;
- e) di conciliare e comporre gli eventuali contrasti che dovessero insorgere tra gli associati;

ART. 3 - Inoltre l'Associazione, per la realizzazione dei propri scopi primari, può:

- a) rappresentare gli associati, partecipando alla vita economica, sociale, politica, amministrativa e culturale del territorio, designando o contribuendo a designare propri rappresentanti in società, commissioni, organismi di cui l'Associazione sia chiamata a far parte;
- b) svolgere tutti gli altri compiti ad essa direttamente affidati, nei termini di legge e di statuto, dai deliberati del Consiglio Direttivo che, comunque, facilitino il conseguimento degli scopi indicati nel presente Statuto;
- c) predisporre e gestire idonei strumenti per la comunicazione delle necessarie informazioni agli associati ed ai potenziali soci, anche tramite l'edizione di periodici e l'utilizzo di sistemi audiovisivi, telematici, piattaforme social e digitali;
- d) porre in essere tutte le iniziative idonee a garantire l'assistenza necessaria a soddisfare ogni esigenza degli associati;

- e) promuovere, aderire e/o partecipare ad iniziative di natura pubblica e/o privata, come enti, fondazioni, società ecc., che possano favorire il raggiungimento degli scopi indicati nel presente Statuto;
- f) promuovere ed aderire ad organismi, enti o società strumentali al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, anche, mediante l'assunzione di partecipazioni;
- g) favorire la costituzione di consorzi, cooperative, reti di impresa ed altre forme associative, tra gli associati iscritti, per i fini connessi allo sviluppo dell'attività delle imprese;
- h) assumere iniziative volte a promuovere il progresso tecnico e tecnologico delle imprese associate;
- i) promuovere la costituzione di organismi aderenti all'Associazione rappresentativi delle categorie delle attività atipiche, dei pensionati, delle donne, dei giovani e di eventuali altre categorie di attività lavorativa, in funzione dell'evoluzione della società e dell'economia;
- l) provvedere ad organizzare e realizzare missioni commerciali, incoming, partecipazioni collettive e individuali a mostre e fiere in Italia ed all'estero, strumentali agli scopi associativi;
- m) organizzare convegni, seminari, strumentali agli scopi associativi e promuovere la tutela diretta ed indiretta degli associati anche tramite la presenza nei mass media;
- n) elaborare, definire ed attuare politiche di welfare a favore dei propri associati, dei loro familiari e delle persone che a vario titolo operano nelle imprese, anche avvalendosi del Patronato INAPA (Istituto Nazionale Assistenza e Patronato per l'Artigianato) e di altri enti e società dedicate allo scopo;
- o) provvedere ad organizzare e realizzare attività ricreative, viaggi, soggiorni turistici, a favore dei propri associati;
- p) svolgere attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- q) stipulare contratti e accordi collettivi territoriali e/o di secondo livello attinenti alla disciplina dei rapporti di lavoro dipendente e agli interessi generali delle imprese e dei soggetti rappresentati, nel rispetto delle norme di legge, e in ciò delegati dal livello Associativo Nazionale e/o Regionale a cui aderisce.

In questi ambiti l'Associazione presta direttamente - con la propria struttura o a mezzo di terzi - agli associati propri o di altri organismi e società promossi o partecipati dall'Associazione, anche servizi specifici di assistenza politico-sindacale e tecnico-legali in materia ambientale e di certificazione della qualità, fiscale, amministrativa, contabile, aziendale, formativa, finanziaria, creditizia, assicurativa, commerciale e di marketing, nonché in materia di lavoro, sicurezza, previdenza ed assistenza nei limiti e nel rispetto della legge.

L'associazione può inoltre porre in essere attività di marketing, promozione di immagine e/o di prodotti di terzi, gestione di siti internet, portali web e pagine sui social network, a diretto vantaggio degli associati.

Per la realizzazione di questi servizi specifici l'Associazione potrà richiedere ai propri associati contributi proporzionalmente commisurati all'assistenza fornita.

ART. 4 - L'Associazione può altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie che risultino strumentali per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'Associazione può compiere ogni atto giuridico sia di carattere privato che pubblico per il

conseguimento delle finalità di cui sopra, ivi compresa l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni, anche azionarie, in società di capitali, nonché di beni immobili e/o beni mobili trascritti in pubblici registri.

L'Associazione con delibera della Giunta Esecutiva potrà individuare specifici ambiti territoriali, omogenei o complementari all'interno dell'intero territorio di riferimento per facilitare e/o massimizzare l'efficienza dell'attività e delle azioni Associativo-Sindacali e per la tutela Associativo-Sindacale dei predetti ambiti.

L'Associazione potrà promuovere, partecipare e far parte di aggregazioni e fusioni tra Associazioni aderenti a Confartigianato Imprese, in ragione delle opportunità ed interessi economici, delle finalità politiche del territorio e non, od altro per le imprese ed i soggetti di cui all'art. 2, al fine di una migliore ed efficace azione di rappresentanza. L'Associazione può promuovere con le Associazioni consorelle, nell'ambito della Confartigianato Imprese, forme di mutualità reciproca e di coordinamento finalizzate al miglioramento delle varie assistenze prestate, alla riduzione dei costi ed al potenziamento della presenza dell'Associazione.

Tutta l'attività dell'Associazione deve essere informata ai principi dell'autonomia economica, della responsabilità, della progettualità, della competenza, della sussidiarietà e della integrazione, il tutto in coerenza con le linee guida del sistema confederale così come contemplato dal regolamento di attuazione dello stesso statuto confederale.

TITOLO 2) - SOCI

ART. 5 - Possono far parte dell'Associazione tutti gli operatori economici e prevalentemente le imprese artigiane, nonché gli altri soggetti di seguito indicati purché in numero inferiore alle imprese artigiane e, precisamente, le piccole e medie imprese industriali, commerciali, dei servizi, del turismo, le imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, e le società cooperative, le società consortili, le Associazioni, gli Enti del terzo settore ed gli Enti non profit, gli esercenti lavoro autonomo anche professionale ed i soggetti del lavoro atipico e para-subordinato ed altre organizzazioni che ne facciano domanda.

ART. 6 – Il soggetto che chiede di far parte dell'Associazione deve indicare nella domanda di ammissione:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita, la sede e l'attività svolta, l'eventuale denominazione sociale e l'indirizzo di posta elettronica, se soggetto individuale;
- b) la ragione sociale, la forma giuridica, la sede legale ed operativa, il codice fiscale, l'attività svolta, l'indirizzo di posta elettronica, se società od ente;
- c) per le società ed enti, il numero dei soci, i loro nominativi e gli estremi anagrafici compreso il codice fiscale ed il legale rappresentante della Società od Ente;
- d) l'eventuale numero dei dipendenti.

Sulla domanda di ammissione delibera il Presidente Territoriale.

Nel caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione può essere avanzato ricorso, da parte del soggetto non ammesso, alla Giunta Esecutiva dell'Associazione, nel termine di decadenza di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del diniego all'ammissione.

L'adesione all'Associazione ha validità biennale e non è frazionabile; l'adesione si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio. L'eventuale recesso dell'associato, ritualmente formulato, ha effetto dal

1° gennaio dell'anno successivo alla domanda, a condizione che esso pervenga all'Associazione almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale e con le modalità previste nella domanda di adesione.

ART. 7 - L'accettazione della domanda di ammissione all'Associazione obbliga, il soggetto ammesso, all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto ed alle disposizioni che – a norma dello stesso Statuto - fossero deliberate od impartite dai competenti organi dell'Associazione.

Il presente Statuto è consultabile dagli associati sul sito internet www.macerata.confartigianato.it e/o in altro sito istituito, successivamente, a cura della Giunta Esecutiva.

L'associato non può stipulare accordi collettivi di lavoro né assumere iniziative personali che ineriscano alla politica di sviluppo del settore se non per il tramite dell'Associazione.

L'associato non può aderire contemporaneamente ad altre organizzazioni sindacali del mondo artigiano e non può partecipare ad iniziative contrarie a quelle poste in atto dalla propria Associazione.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci che sono in regola con il pagamento dei contributi associativi e di qualsiasi altra somma a qualsiasi titolo dovuta all'Associazione o alle Società partecipate dalla stessa.

ART. 8 - Gli associati si obbligano a ritirare annualmente la tessera individuale nei modi e nei termini stabiliti dalla Giunta Esecutiva.

La Giunta Esecutiva, ai fini della tessera individuale, fisserà anno per anno la misura del contributo ordinario dovuto dall'associato per il sostentamento dell'Associazione. Il contributo ordinario annuo è inscindibile ed è dovuto indipendentemente dall'eventuale adesione o cessazione del rapporto associativo nel corso del biennio, salvo in caso di recesso dell'associato nei termini di cui all'art. 6. Inoltre, la Giunta Esecutiva determinerà il contributo annuale per gli eventuali servizi prestati agli associati.

Il contributo associativo annuale, come sopra indicato, può essere riscosso dall'Associazione anche per delega a terzi e, comunque, secondo le modalità e nei tempi stabiliti dalla Giunta Esecutiva.

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva, può determinare eventuali contributi straordinari per fronteggiare particolari e motivate contingenze dell'associazione; il contributo straordinario si assommerà al contributo ordinario annuale e sarà dovuto da tutti gli associati secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ove l'inadempienza consista nel mancato pagamento dei contributi associativi ordinari o straordinari o di contributi per servizi specifici richiesti dall'associato, o di eventuali somme anticipate all'associato, l'Associazione è autorizzata ad effettuare il recupero coattivo attraverso azione legale delle suddette somme.

La qualifica di associato non è trasmissibile a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte nel caso in cui gli eredi continuino l'attività dell'associato.

L'associato è tenuto altresì al sostentamento di Confartigianato Imprese e Confartigianato Imprese Marche, limitatamente alla propria quota relativa di adesione.

ART. 9 - La qualità di associato cessa:

a) con lo scioglimento dell'Associazione;

b) per l'inadempimento dell'associato nel pagamento dei contributi ordinari o straordinari, come sopra previsti, previa determinazione del Presidente Territoriale; la determinazione Presidenziale può essere

reclamata dall'associato, nei modi e termini di cui all'articolo 6, alla Giunta esecutiva.

c) disdetta o recesso dell'associato;

d) cessazione dell'attività da parte dell'associato;

e) per esclusione dell'associato deliberata dalla Giunta Esecutiva su parere del Collegio dei Probiviri.

f) per il mancato rispetto del codice Etico Confederale e/o dal codice Etico, eventualmente, adottato dall'Associazione, depositato e consultabile presso la sede sociale.

TITOLO 3) - ORGANIZZAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA

ART. 10 - Gli associati, nell'ambito della suddivisione territoriale individuata, tempo per tempo, dalla Giunta Esecutiva, costituiscono le Assemblee di Ambito Territoriali.

Le Assemblee di Ambito Territoriale vengono dapprima convocate dal Presidente Territoriale per l'elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei Componenti il Direttivo di Ambito Territoriale nel numero che stabilirà la Giunta Esecutiva rapporto agli associati in regola con il tesseramento e con i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti all'Associazione ed alle Società dalla stessa partecipate; il rapporto di individuazione del numero dei componenti l'Assemblea di Ambito Territoriale, indicato dalla Giunta Esecutiva, dovrà essere omogeneo ed uniforme per tutte le Assemblee di Ambito Territoriali individuate nel territorio delle Province di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno.

Ogni soggetto associato, rispettoso dei requisiti di cui al comma precedente, ha diritto ad un voto.

Le Assemblee di Ambito Territoriale, successivamente, sono convocate dal proprio Presidente almeno due volte l'anno per l'esame delle attività svolte o da svolgere e delle problematiche di interesse degli associati .

ART. 11 - I Direttivi di Ambito Territoriale assolvono a tutti i compiti inerenti la rappresentanza e la tutela sindacale di tutti gli Associati nell'ambito della loro competenza territoriale, nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta Esecutiva.

Più specificatamente spetta ai Direttivi di Ambito Territoriale:

a) di coadiuvare i rispettivi Presidenti di Ambito Territoriale nello svolgimento delle attività programmate;

b) di esaminare i problemi di interesse degli associati del proprio territorio, formulando proposte e soluzioni da sottoporre ai relativi referenti ed alle amministrazioni locali;

c) di formulare proposte alla Giunta Esecutiva per la soluzione di problematiche di particolare rilevanza per gli associati che non trovano soluzione sul livello territoriale;

d) di adempiere a tutte le attribuzioni associative e sindacali ad essi demandate dalla Giunta Esecutiva.

Delle riunioni delle Assemblee di Ambito Territoriale e dei Direttivi di ambito territoriale si devono tenere appositi registri in cui trascrivere dei brevi resoconti che, firmati dal Presidente di Ambito Territoriale e dal redattore degli stessi, vanno tempestivamente consegnati in copia al Segretario per la trasmissione al Presidente Territoriale.

Il Presidente del Direttivo di Ambito Territoriale resta in carica quattro anni ed è eleggibile soltanto per due mandati consecutivi; il Vice Presidente ed i Componenti il Direttivo di Ambito Territoriale restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Ove nella circoscrizione della stessa Provincia siano costituiti più direttivi di Ambito Territoriale, i rispettivi Presidenti di Ambito Territoriale, ai fini di una maggiore incisività dell'attività di rappresentanza sindacale potranno, di comune accordo e con l'assenso del Presidente Territoriale, delegare uno di essi nella rappresentanza sindacale dell'intero territorio Provinciale con gli Enti e/o Istituzioni a carattere Provinciale, fermo restando, per il resto, quanto sopra statuito.

Nel caso di unico direttivo di Ambito Territoriale nella circoscrizione di un territorio Provinciale, la rappresentanza sindacale, nei termini sopra indicati, con l'autorizzazione del Presidente Territoriale, potrà essere delegata al Presidente di Ambito Territoriale.

ART. 12 - In caso di carenza e/o inattività del Direttivo di Ambito Territoriale di competenza, la Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente Territoriale e per i soli Comuni aventi un numero minimo di associati, può individuare un Delegato di Ambito Territoriale che svolga nel suo Comune le funzioni previste nel precedente articolo 11. Il numero minimo di associati viene definito, tempo per tempo, dalla stessa Giunta Esecutiva.

ART. 13 - Gli associati che operano nello stesso settore produttivo o di servizio possono, altresì, riunirsi e costituirsi in Assemblea Territoriale di Categoria, previa autorizzazione della Giunta Esecutiva. Di norma, per l'autorizzazione della costituzione dell'Assemblea Territoriale di Categoria, la Giunta Esecutiva definisce almeno un numero minimo di associati della categoria interessata. Per le categorie non autorizzate a costituire un'Assemblea Territoriale di Categoria la Giunta Esecutiva potrà provvedere alla nomina di un Delegato Territoriale di Categoria nei modi previsti dal successivo articolo 15.

L'Assemblea Territoriale di Categoria viene dapprima convocata dal Presidente Territoriale ed elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed i Componenti il Direttivo territoriale di categoria nel numero stabilito dalla Giunta Esecutiva in relazione agli associati a quella categoria ed in regola con il tesseramento e con i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti all'Associazione ed alle Società dalla stessa partecipate. Ogni associato, rispettoso dei requisiti di cui al comma precedente, ha diritto ad un voto.

Le Assemblee Territoriali di Categoria, successivamente, si riuniscono almeno due volte l'anno e sono convocate dai rispettivi Presidenti per l'esame dell'attività svolta o da svolgere e delle problematiche di interesse dei soci.

ART. 14 – I Direttivi Territoriali di Categoria assolvono a tutti i compiti inerenti alla tutela ed alla rappresentanza sindacale delle categorie di competenza, nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta Esecutiva.

Più specificatamente spetta ai Direttivi Territoriali di Categoria:

- a) di coadiuvare i rispettivi Presidenti di Categoria nello svolgimento delle attività programmate;
- b) di individuare e provvedere alle risoluzioni delle problematiche della categoria, informando il Presidente Territoriale in ordine all'attività ordinaria; per decisioni di rilevante importanza i rispettivi Presidenti Territoriali di Categoria concordano con il Presidente Territoriale la convocazione congiunta dell'Assemblea Territoriale di Categoria;
- c) di concordare con la Giunta Esecutiva la stipula di convenzioni di lavoro o di altri accordi collettivi, sulla base delle direttive impartite dalla stessa e dai livelli superiori, regionale e nazionale della Confartigianato;
- d) di adottare deliberazioni per le questioni la cui trattazione sia stata specificatamente delegata dalla Giunta Esecutiva;
- e) di fornire al Presidente Territoriale, alla Giunta Esecutiva ed al Segretario tutti gli elementi, dati e notizie che siano richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni.

Delle riunioni delle Assemblee Territoriali di Categoria e dei Direttivi Territoriali di Categoria si devono tenere appositi registri in cui trascrivere dei brevi resoconti che, firmati dal Presidente di Categoria e dal redattore degli stessi, vanno tempestivamente consegnati in copia al Segretario per la trasmissione al Presidente Territoriale. Il Presidente del Direttivo Territoriale di Categoria resta in carica quattro anni ed è eleggibile soltanto per due mandati consecutivi; il Vice Presidente ed i Componenti il Direttivo Territoriale di Categoria restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ART. 15 – In caso di non autorizzazione alla costituzione del Direttivo Territoriale di Categoria, la Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente Territoriale e per le sole categorie aventi un numero minimo di associati, può individuare un Delegato Territoriale di Categoria che svolga le funzioni di cui al precedente art. 14. Il numero minimo di associati viene definito, tempo per tempo, dalla stessa Giunta Esecutiva.

ART. 16 - Per le riunioni e deliberazioni degli organismi di cui ai precedenti articoli 10-11-12-13,14, e 15, fatto salvo quanto specificatamente già regolamentato dai precedenti articoli, valgono, in quanto compatibili, le norme stabilite dagli articoli 19 e 20 per del Consiglio Direttivo ed il regolamento per le elezioni, tempo per tempo vigente, approvato dalla Giunta Esecutiva. Qualora nello svolgimento dell'attività dei Direttivi di Ambito Territoriale o dei Direttivi Territoriali di Categoria si determinino contrasti di natura organizzativa e funzionale, ovvero si ravvisino comportamenti difformi ai dettati statuari, la Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente Territoriale, può procedere alla nomina di un Commissario che subentri nelle funzioni del Direttivo di Ambito Territoriale o del Direttivo Territoriale di Categoria per accertare la gravità delle cause del commissariamento, con potere di indicare i mezzi e le azioni per rimuoverle.

Il Commissario, ove non riesca a dirimere e/o rimuovere le cause che hanno provocato l'applicazione del comma precedente, può convocare, congiuntamente al Presidente Territoriale e con l'autorizzazione della Giunta Esecutiva, una nuova Assemblea di Ambito Territoriale e/o Assemblea Territoriale di Categoria per il rinnovo delle cariche elettive di pertinenza, in luogo degli incaricati ante commissariamento che non potranno essere rieletti nella carica.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento per altra causa, nel corso del quadriennio, di componenti elettivi dei Direttivi di Ambito Territoriale o dei Direttivi Territoriali di Categoria i rispettivi sostituti saranno cooptati dai rispettivi Direttivi nella prima riunione utile e rimarranno in carica fino alla scadenza naturale degli altri componenti il Direttivo di Ambito Territoriale o il Direttivo Territoriale di Categoria, a condizione che la maggioranza dei componenti originariamente eletti rimanga in carica, altrimenti tutti i componenti decadono dal loro ufficio e si procederà con nuova elezione del Direttivo di Ambito Territoriale ovvero del Direttivo Territoriale di Categoria.

ART. 17 - Su iniziativa della Giunta Esecutiva possono essere costituiti i seguenti Gruppi:

- a) Gruppo Giovani Imprenditori;
- b) Gruppo Donne Impresa;
- c) Gruppo Pensionati, aderenti all'ANAP.

Tali Gruppi hanno esclusivamente finalità di promozione, tutela e valorizzazione degli associati nelle proprie specificità.

Su convocazione del Presidente Territoriale i Gruppi possono costituirsi in apposite assemblee per eleggere il proprio Presidente, il Vice-Presidente ed i componenti i Direttivi dei Gruppi medesimi. Le successive riunioni assembleari o dei relativi Direttivi saranno convocate dai Presidenti eletti, con le modalità ed i termini previsti dal regolamento formato dalla Giunta esecutiva.

I Direttivi dei Gruppi operano in stretta collaborazione con la Giunta Esecutiva nell'ambito delle direttive impartite dalla stessa.

TITOLO 4) - ORGANI SOCIALI

ART. 18 - Sono Organi Sociali dell'Associazione:

- a) i Direttivi di Ambito Territoriale;
- b) i Direttivi Territoriali di Categoria;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) la Giunta Esecutiva;
- e) il Comitato di Presidenza;
- f) il Presidente Territoriale;
- g) il Segretario;
- h) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- i) il Collegio dei Proviviri.

Per poter rivestire una carica elettiva in uno degli Organi Sociali, anche solo di Vice-Presidente, ad eccezione delle cariche relative al Collegio dei Revisori ed al Collegio dei Proviviri, è necessario che il candidato risulti associato ed in regola con il versamento delle quote associative per almeno due anni e abbia ricoperto, per almeno un biennio, incarichi e/o funzioni nelle Articolazioni e/o Movimenti previsti, ovvero candidati che si siano distinti in campo economico, finanziario e/o professionale, individuati su delibera della Giunta Esecutiva e possieda e rispetti i requisiti di onorabilità, professionalità e compatibilità previsti nei regolamenti emanati dal Sistema confederale della Confartigianato-Imprese.

Tutti i rappresentanti eletti nei suddetti organi sociali dell'Associazione devono essere in regola con il pagamento dei contributi associativi e dei servizi prestati dall'Associazione a qualunque titolo, anche attraverso le società controllate e/o partecipate.

Tutti i rappresentanti eletti devono usufruire almeno di uno dei servizi offerti dall'Associazione o dalle società da essa controllate o partecipate. Ove qualche rappresentante non rispettasse al momento della nomina, ovvero successivamente alla sua nomina, i requisiti del presente comma ha sei mesi di tempo per regolarizzare la propria posizione o decade dall'incarico.

Decadono similmente dagli incarichi i rappresentanti eletti che producono danni morali, economici e/o d'immagine all'Associazione e/o alle società promosse, controllate e partecipate ovvero sono inadempienti con le disposizioni del secondo capoverso di questo articolo.

ART. 19 – IL Consiglio Direttivo è composto dal Presidente Territoriale, dai componenti i Direttivi di Ambito Territoriale e dai componenti i Direttivi Territoriali di Categoria, nel numero preventivamente definito, tempo per tempo, dalla stesso Consiglio Direttivo, su indicazione della Giunta Esecutiva, nel rispetto dei principi di democraticità e rispetto uniforme del rapporto associativo; in caso di carenza dei suddetti Direttivi di Ambito Territoriale o di Categoria partecipano al Consiglio Direttivo i Delegati Territoriali o di Categoria designati con le modalità e i termini previsti dallo statuto..

Ove siano regolarmente costituiti i Gruppi di cui al precedente art. 17, i rispettivi Presidenti ed i Vice-Presidenti fanno parte, con diritto di voto, al Consiglio Direttivo.

Alle sedute del Consiglio Direttivo sono invitati altresì, senza diritto di voto, i Componenti Effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti ed i Componenti Effettivi del Collegio dei proviviri.

Il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle regole previste per la candidatura a Presidente Territoriale, elegge fra gli artigiani associati da almeno tre anni, nel rispetto dell'art. 7, il Presidente Territoriale; il Consiglio direttivo elegge, inoltre, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e quelli del Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle regole previste per la candidatura alla Giunta Esecutiva, elegge inoltre la stessa Giunta Esecutiva, nei termini di cui al successivo art. 22.

Le votazioni, su proposta del Presidente Territoriale, possono avvenire per acclamazione, per alzata di mano oppure a scrutinio segreto e, in tal caso, sono necessarie le maggioranze di cui al successivo art. 39.

ART. 20 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente Territoriale. Esso si riunisce almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno la Giunta Esecutiva o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve avvenire mediante posta ordinaria, posta elettronica od ogni altro mezzo di comunicazione che né assicuri la prova di ricezione da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata per la tenuta della riunione, e almeno trenta giorni prima per la riunione in cui è previsto il rinnovo delle cariche sociali.

La convocazione deve contenere, oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente Territoriale o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario; in caso di assenza anche di quest'ultimo sarà presieduto dal Vice Presidente più anziano. In caso di assenza dei suddetti Presidenti il Consiglio Direttivo eleggerà nel suo seno il Presidente della seduta.

Il Segretario funge da segretario del Consiglio Direttivo e può farsi affiancare da una persona di fiducia concordata con il Presidente che presiede l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in prima convocazione quando i presenti rappresentano almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti.

La prima e la seconda convocazione del Consiglio Direttivo non può tenersi nello stesso giorno.

Ogni componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti non tenendosi conto degli astenuti.

ART. 21 - Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- a) l'esame dell'attività svolta dal Presidente Territoriale e dalla Giunta Esecutiva e l'indicazione degli indirizzi di lavoro per gli organi medesimi;
- b) l'esame dei problemi degli associati, tenuto conto anche delle indicazioni che pervengono dalla Giunta Esecutiva, dal territorio, dalle categorie e dalla struttura operativa;
- c) la nomina del Presidente Territoriale;
- d) la nomina di sette componenti elettivi della Giunta Esecutiva, dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;

- e) l'approvazione del Bilancio Preventivo, del Bilancio Consuntivo e la relazione al Bilancio della Giunta Esecutiva;
- f) accettare donazioni e lasciti a favore dell'Associazione;
- g) deliberare sulle modifiche del presente Statuto, con la maggioranza di cui all'art. 38;
- h) dare pareri su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta Esecutiva;
- i) deliberare sull'entità e sui tempi di pagamento di eventuali quote associative-contributi straordinari per fronteggiare particolari e motivate contingenze dell'associazione;
- l) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori, ai sensi e con le modalità previste all'art 39;
- m) fissare le linee programmatiche e strategiche di politica sindacale e generale dell'Associazione.

ART. 22 - La Giunta Esecutiva è l'organo di governo dell'Associazione ed è composta dal Presidente Territoriale, dai Presidenti dei Direttivi Territoriali e da uguale numero di Presidenti Territoriali di Categoria, tenuto conto della rappresentatività delle stesse, dai Presidenti dei Gruppi regolarmente eletti, e dei sette membri eletti dal Consiglio Direttivo che sono scelti tra i soci in regola con le norme del presente Statuto.

Ove si concentrassero sulla medesima persona più incarichi che darebbero diritto a partecipare alla Giunta Esecutiva, la stessa persona dovrà optare per uno di essi; di conseguenza, per gli altri incarichi, subentrerà nella Giunta Esecutiva il relativo Vice Presidente.

Per la nomina dei sette componenti elettivi si dovrà procedere con la presentazione di apposite liste di candidati, almeno dieci giorni lavorativi utili prima della convocazione del Consiglio Direttivo, al Segretario Territoriale per la trasmissione al Presidente Territoriale; la lista dei candidati deve essere sottoscritta dai rappresentanti di almeno venticinque imprese regolarmente associate a norma del presente Statuto.

Nel caso di presentazione di più liste prevale quella che ottiene il maggior numero di voti del Consiglio Direttivo, secondo le procedure di cui all'art. 19.

ART. 23 - I componenti della Giunta Esecutiva, ad esclusione del Presidente Territoriale e dei Vice-Presidenti Territoriali che hanno regole proprie, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I componenti la Giunta Esecutiva decadono dal loro ufficio:

- per cessazione della qualifica di associato;
- per mancato pagamento delle quote associative o di altre somme per prestazioni a qualsiasi titolo dovute all'Associazione ed alle altre società da essa partecipate e/o controllate;
- per inosservanza delle delibere prese dalla Giunta Esecutiva stessa;
- per la condanna ad una pena che comporta l'interdizione ad esercitare uffici direttivi, per una condanna penale definitiva per reati contro il patrimonio o la fede pubblica, per il ricorso ad una, qualsiasi, procedura concorsuale;
- per tre assenze consecutive, senza giustificato motivo, alle sedute della Giunta Esecutiva;

- per aver procurato danni, così come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 18.

Il componente decaduto, dimissionario o che comunque è venuto a mancare, può essere sostituito dalla Giunta Esecutiva ai sensi della lettera i) del successivo articolo 25.

La Giunta Esecutiva si riunisce almeno cinque volte l'anno o quando lo ritenga necessario il Presidente Territoriale o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente Territoriale o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente Vicario con lettera o posta elettronica spedita almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di loro assenza o impedimento alla convocazione provvederà l'altro Vice Presidente.

La lettera di convocazione deve contenere, oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

La prima e la seconda convocazione della Giunta Esecutiva non possono tenersi nello stesso giorno.

Per eventuali trattazioni urgenti la convocazione può avvenire anche per via telefonica, posta elettronica o fax almeno 24 ore prima della riunione.

ART. 24 - Le adunanze della Giunta Esecutiva sono presiedute dal Presidente Territoriale o dal Vice Presidente Vicario; in caso di loro assenza dall'altro Vice Presidente ovvero, in caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, gli intervenuti nominano, tra essi, un componente quale Presidente della seduta.

Le riunioni sono valide, in prima convocazione, con la presenza effettiva di almeno la metà dei suoi componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli stessi.

Le deliberazioni sono prese a voto palese e debbono essere assunte a maggioranza dei presenti.

Ogni componente ha diritto ad un voto e, in caso di parità, prevale quello di chi presiede la riunione.

ART. 25 - Le funzioni **ed i poteri** della Giunta Esecutiva sono:

a) deliberare sulle operazioni di ordinaria amministrazione e su quelle di straordinaria amministrazione non rimesse alla competenza del Consiglio Direttivo, ai sensi di quanto disposto nell'art. 21;

b) prendere ogni iniziativa necessaria per lo studio e la soluzione dei problemi dell'imprenditoria e gli associati del territorio, per la tutela delle categorie del territorio e di ogni singolo associato;

c) nominare nel suo seno, su proposta del Presidente Territoriale, tre Vice Presidenti, di cui uno con funzioni Vicarie;

d) nominare, su proposta del Presidente Territoriale, il Segretario Territoriale e l'ammontare delle sue retribuzioni; ove se ne accerti la necessità la Giunta Esecutiva può nominare uno o più eventuali Vice Segretari;

e) nominare nel suo seno il Comitato di Presidenza;

f) determinare il contributo ordinario associativo annuo di cui all'articolo 8 ed i tempi di riscossione degli stessi;

g) predisporre il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo da presentare per l'approvazione del Consiglio Direttivo;

h) nominare e revocare Soci onorari tra le persone che si adoperano per sostenere l'Associazione; ad essi viene rilasciata una specifica tessera annuale e sono invitati alle sedute del Consiglio Direttivo ;

i) cooptare, su proposta del Presidente Territoriale e associati od esperti in materia artigiana, determinando il periodo di validità della carica o la possibilità della revoca, che entrino nella Giunta Esecutiva senza diritto di voto, nonché sostituire per cooptazione i componenti della Giunta Esecutiva decaduti o dimissionari con le modalità e termini dell'art. 2386 cod. civ.,e, nei limiti, della permanenza della maggioranza degli eletti o nominati con il suo insediamento (simul stabunt simul cadent) . .

l) invitare a partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva, in veste di auditori senza diritto di voto, soci ed esperti ritenuti utili per le decisioni da adottare o per la divulgazione dell'attività svolta;

m) nominare i rappresentanti dell'Associazione presso enti, società, organismi e commissioni, qualora di competenza dell'Associazione;

n) proporre per la nomina i soggetti che rivestono le cariche sociali (amministratori, sindaci, liquidatori, direttori, ecc.) nelle società partecipate o collegate, autorizzandone anche la nomina nelle rispettive assemblee dei soci, condizionatamente all'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato alla nomina, delle sue dimissioni dalla carica sociale ove lo stesso, successivamente alla nomina, si trovi in una delle situazioni, previste nell'art. 23, sulla decadenza dall'ufficio di componente di Giunta Provinciale.

o) deliberare su ogni materia prevista dal presente statuto a meno che la stessa non sia di competenza del Consiglio.

ART. 26 - Si potrà costituire il Comitato di Presidenza che ha competenza consultiva su tutta l'ordinaria amministrazione della Giunta Esecutiva ed affianca, con poteri consultivi, il Presidente Territoriale nello svolgimento delle sue funzioni; il Comitato di Presidenza è eletto dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente Territoriale e esso è composto da cinque componenti individuati nel Presidente Territoriale , nel Vice-Presidente Vicario, nei Vice-Presidenti e da altri due componenti la Giunta Esecutiva. La maggioranza dei componenti il Comitato di Presidenza deve essere composta da associati artigiani.

Le riunioni del Comitato di Presidenza sono presiedute dal Presidente Territoriale e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei componenti; in caso di parità nella deliberazione prevarrà il voto del Presidente. Alle riunioni è invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Territoriale , con funzioni consultive e senza diritto di voto. Il Segretario Territoriale funge da segretario nelle riunioni del Comitato di Presidenza; quest'ultimo può farsi assistere da persona di fiducia propria e del Comitato.

Per ogni riunione del Comitato di Presidenza dovrà essere redatto un verbale sintetico delle deliberazioni intervenute nella riunione stessa a cura del segretario, controfirmato dal Presidente dell'adunanza. Al Comitato di Presidenza, la Giunta Esecutiva può, di volta in volta e per singoli oggetti specifici, delegargli le proprie attribuzioni, limitatamente ai poteri della stessa previsti alle lettere m), n) e o) dell'art. 25.

ART. 27 - Tutte le deliberazioni assunte dagli organi deliberanti, ed in particolare: dal Consiglio Direttivo , dalla Giunta Esecutiva, dal Comitato di Presidenza, dal Collegio dei Revisori dei Conti, dal Comitato dei Probiviri, dai Direttivi Territoriali e dai Direttivi Territoriali di Categoria, dovranno essere raccolti in appositi libri.

ART. 28 - Il Presidente Territoriale è eletto dal Consiglio Direttivo con apposita votazione sulla base delle candidature regolarmente pervenute e secondo le regole di cui agli articoli 19 e 20.

Le candidature alla carica di Presidente Territoriale devono essere presentate al Segretario Territoriale per la trasmissione al Presidente Territoriale uscente almeno quindici giorni prima della data prevista per la tenuta del Consiglio Direttivo che deve provvedere alla nomina; le candidature devono essere sottoscritte da almeno trenta soci in regola con le norme associative.

Il Presidente Territoriale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un numero di mandati non

superiore a due consecutivi; in caso di necessaria sostituzione, per qualsiasi motivo, nel corso del mandato, il Presidente Territoriale sarà sostituito dal Vice-Presidente Vicario ed a questi si applicherà il limite temporale previsto per il mandato in corso. Il Presidente ed i tre Vice Presidenti devono avere un mandato con scadenza certa e conforme allo Statuto confederale, con un numero di mandati limitato in ciascuna carica che non possa eccedere gli otto anni consecutivi.

ART. 29 - Il Presidente Territoriale provvede a che venga data attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

In caso di urgenza il Presidente Territoriale può esercitare autonomamente tutti i poteri della Giunta Esecutiva, al quale deve però chiedere la ratifica del proprio operato alla prima riunione utile.

Il Presidente Territoriale rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di legge ed è delegato alla firma; il Presidente può delegare la firma in modo pieno o per singoli atti o operazioni della stessa specie, con atto approvato dalla Giunta Esecutiva, ad altro componente la Giunta stessa.

Il Presidente Territoriale, con atto approvato dalla Giunta Esecutiva, può delegare ai Vice Presidenti o ad altro componente la Giunta Esecutiva alcune delle sue funzioni, purché tale delega sia compatibile con quanto stabilito dal presente Statuto.

La carica di Presidente Territoriale, di Vice Presidente Territoriale e di Segretario Territoriale è incompatibile con cariche istituzionali, così come definito dall'art. 33 dello statuto confederale e dall'art. 18 del relativo regolamento attuazione, con incarichi di rappresentanza in partiti politici e in organizzazioni di rappresentanza con base associativa e finalità in contrasto con le basi associative e le finalità di Confartigianato Imprese.

ART. 30 - Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, salvo gli eventuali rimborsi spese stabiliti dalla Giunta Esecutiva.

ART. 31 - E' fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 32 - Il Segretario Territoriale sovrintende alla gestione dell'Associazione, dirige gli uffici ed il personale e per tali incombenze gli sono attribuiti tutti i poteri, nessuno escluso, compreso quello di adottare provvedimenti disciplinari fatto salvo, per quanto riguarda le assunzioni ed i licenziamenti, quanto disposto dall'art. 25, lettera n).

Risponde al Presidente Territoriale ed attua le disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione; ha facoltà di proporre quelle soluzioni e quei provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi statutari ed al buon andamento dell'Associazione.

Il Segretario Territoriale può essere designato a rappresentare l'Associazione presso enti, commissioni, ecc. e, nonché, presso le società di cui all'art. 25, lett. o), od in altre società.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, alla Giunta Esecutiva ed al Comitato di Presidenza in qualità di Segretario, con voto consultivo; partecipa altresì di diritto alle riunioni di tutti gli organi dell'Associazione.

Il Segretario Territoriale, nell'adempimento delle sue funzioni e mansioni di cui al presente articolo, è inoltre tenuto, su richiesta del Presidente Territoriale, ratificata dalla Giunta Esecutiva, a prestare la propria opera, con funzioni di controllo e di coordinamento, presso eventuali società controllate e/o partecipate ferma rimanendo la prevalenza dell'attività da svolgere a favore dell'Associazione.

Nello svolgimento di dette mansioni è demandata alla piena ed assoluta discrezionalità del Segretario Territoriale, l'organizzazione della propria attività lavorativa presso le suddette società controllate e/o

partecipate per quanto attiene sia ai tempi che alle modalità della sua prestazione.

ART. 33 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio Direttivo . I Revisori dei Conti sono eletti sulla base di liste di candidature sottoscritte da almeno quindici soci e presentate almeno dieci giorni prima del Consiglio Direttivo al Segretario Territoriale per la trasmissione al Presidente Territoriale . Nel caso di presentazione di più liste prevale quella che ottiene in assoluto il maggior numero dei voti.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi, di cui uno con la carica di Presidente e da due supplenti ed i suoi componenti possono essere scelti anche al di fuori della categoria dei soci.

I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ne riferisce alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio Direttivo con la relazione al Bilancio Consuntivo annuale.

I componenti effettivi del Collegio partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

I Revisori supplenti sostituiscono gli effettivi nei casi previsti dall'art. 2401 Codice civile.

ART. 34 - Il Collegio dei Proviviri, in numero di tre effettivi e due supplenti, è nominato dal Consiglio Direttivo anche fra persone estranee all'Associazione. Il Collegio è eletto sulla base di liste di candidature sottoscritte da almeno quindici soci e presentate almeno dieci giorni prima del Consiglio Direttivo al Segretario Territoriale per la trasmissione al Presidente Territoriale . Nel caso di presentazione di più liste prevale quella che ottiene in assoluto il maggior numero dei voti.

I Proviviri, di cui un componente ha funzioni di Presidente del Collegio, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie fra gli associati sottoposte al suo esame e pronunciarsi su denunce fatte da singoli associati o organi dell'Associazione.

Il Collegio deve decidere entro venti giorni dal ricevimento della denuncia e la sua decisione è inappellabile.

ART. 35 - Tutti gli incarichi elettivi e di rappresentanza designati dal competente organo dell'Associazione impegnano gli eletti e i designati ad agire in conformità alle direttive impartite dall' organo stesso, nonché, al rispetto dello statuto e delle disposizioni regolamentari previste da Confartigianato Imprese. I soggetti di cui al precedente comma sono tenuti a dimettersi dagli incarichi elettivi o comunque ricoperti a nome e per conto dell'Associazione quando non la rappresentano più per dimissioni da associato, decadenza a qualsiasi titolo dall'incarico direttivo precedentemente ricoperto o incompatibilità e/o per intervenuto contrasto del proprio status soggettivo rispetto ai requisiti richiesti dal presente Statuto o dalle disposizioni e regolamenti previsti, tempo per tempo, da Confartigianato Imprese..

TITOLO 5) - PATRIMONIO

ART. 36 - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai beni mobili, immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'Associazione;
- b) dalle somme acquisite a patrimonio a qualsiasi scopo devolute;
- c) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali.

In caso di suo scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo Patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine dovrà essere sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662.

ART. 37 - Gli esercizi sociali dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario sotto forma di Bilancio Preventivo e di Bilancio Consuntivo.

Il Bilancio Consuntivo dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo insieme con le relazioni della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori dei Conti entro il mese di Aprile dell'anno successivo o entro il mese di Giugno qualora particolari esigenze lo richiedano.

Il Bilancio Preventivo dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il mese di Aprile dell'anno di esercizio o entro il mese di Giugno qualora particolari esigenze lo richiedano.

TITOLO 6) - MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

ART. 38 - Le modifiche da apportare al presente statuto devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, in prima convocazione, e dei due terzi dei presenti in seconda convocazione. E' fatto obbligo all'Associazione depositare presso la Confartigianato Imprese lo statuto modificato.

ART. 39 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. In caso di scioglimento, il Consiglio Direttivo nomina un Collegio di tre liquidatori per la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 36.

ART. 40 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, in quanto compatibili, e le leggi vigenti in materia, nonché, quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento e dal Codice Etico della Confederazione Nazionale Confartigianato-Imprese.